

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1442

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CABRAS, ADDUCE e PIGLIONICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2007

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché
modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si propone di modificare la disciplina in vigore per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ciò si rende necessario dopo l'esperienza negativa maturata con l'applicazione dell'attuale normativa approvata nel corso della precedente legislatura. Inoltre, la richiesta *in itinere* di promuovere un *referendum* abrogativo per alcune parti del testo vigente rende ancora più urgente provvedere ad una revisione radicale dell'attuale sistema elettorale. Infatti non può sicuramente essere soddisfacente, in presenza di un pronunciamento favorevole al quesito referendario, la norma risultante dopo la consultazione, in particolare per i limiti intrinseci ad un procedimento che legifera per sola abrogazione come è il caso del *referendum*.

I giudizi generalmente espressi in senso negativo sulla riforma del 2005 portano a considerare di buon senso un ritorno, in assenza di un nuovo largo accordo, alla disciplina già in vigore dal 1993. I limiti che anche quella riforma mostrò sono incomparabilmente meno gravi di quelli sopraggiunti con la nuova disciplina. In particolare quella fu il frutto di un largo accordo parlamentare e come tale conserva una legittimità politica sicuramente più forte del solo voto di maggioranza assicurato alla legge 21 dicembre 2005, n. 270. In ogni caso ripristinando il testo previgente, come si propone con il presente disegno di legge, si affrontano alcuni di quei limiti e se ne indica una soluzione. In particolare si risolve con un altro sistema l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale della Camera dei deputati; inoltre si elimina la possibilità per un candidato di proporsi in più di un collegio elettorale. Il disegno di legge, in definitiva, propone di risolvere positivamente il quesito che fu og-

getto di una consultazione referendaria sulla quota proporzionale e mancò il *quorum* per pochissimi voti, con un sistema di attribuzione esattamente identico a quello previsto per il Senato della Repubblica.

Gli effetti che ne deriverebbero si possono così riassumere: per il Senato riprenderebbe vigore il sistema dell'elezione con collegio uninominale con recupero proporzionale e scorporo, e per l'elezione della Camera dei deputati un sistema del tutto identico con la sola differenza di avere le 26 circoscrizioni elettorali al posto delle 20 regioni previste per l'elezione dei senatori.

Il sistema garantisce il bipolarismo negli schieramenti a confronto e nello stesso tempo riconsegna all'elettore un potere più forte di oggi nella scelta del parlamentare del suo collegio, come fu già positivamente sperimentato nelle elezioni svoltesi secondo la normativa del 1993.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica alcuni articoli del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e in particolare: modifica l'articolo 1 nella parte relativa all'elezione dei deputati per la quota proporzionale, modifica l'articolo 77 relativamente al procedimento di attribuzione dei seggi, abroga l'articolo 83 e modifica l'articolo 84, in relazione alle modalità di attribuzione dei seggi della quota proporzionale in ogni circoscrizione elettorale.

L'articolo 2 prevede invece l'abrogazione della citata legge n.270 del 2005 e fa rivivere le disposizioni previgenti del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, nonché del testo unico di cui al citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con le modifiche apportate.

L'approvazione degli articoli del presente disegno di legge richiederà un coordinamento formale della parte restante del citato testo unico di cui al decreto del Presidente-

della Repubblica n. 361 del 1957 del 30 marzo 1993 in relazione a presentazione dei candidati, procedimento di voto, schede elettorali, propaganda elettorale in modo da renderlo coerente con la nuova disciplina di attribuzione dei seggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra i gruppi dei candidati con il medesimo contrassegno concorrenti nei collegi uninominali a norma degli articoli 77 e 84.»;

b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accer-

tati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) procede all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali. Procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e alla cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi della lettera a).

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati con il medesimo contrassegno è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera a). La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi della lettera a, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.»;

c) l'articolo 83 è abrogato;

d) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede quindi all'assegnazione dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale proclama quindi eletti in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra elettorale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 2.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 270 del 2005, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione degli articoli 1, 77, 83 e 84 come modificati dalla presente legge.

